

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. 131238

CONTRATTO DI APPALTO

**PER L' AFFIDAMENTO TRIENNALE 2018/2021 DEL SERVIZIO A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI PULIZIA E FORNITURA DI
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI
SITI NEL COMUNE DI VENEZIA. CIG733375239A. GARA 16/2018**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo,
nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. Francesco Vergine, Vice Segretario Generale del
Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma
pubblico-amministrativa ai sensi del combinato disposto del comma 5,
dell'art. 97 del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, appro-
vato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e del comma 2 dell'art. 14 del
vigente statuto del Comune di Venezia, si sono personalmente costituiti i
Signori:

a) Sig. Maurizio Consoli, omissis, Codice fiscale n.:
, in qualità di Procuratore Speciale della Società
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. come risulta dalla Procura Speciale conferi-
ta con atto del Notaio dott. Marco Micheli in data 25.05.2008 n° 52966
di Repertorio e n° 17633 di Raccolta, di seguito nel presente atto deno-
minato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale della Società CO.L.SER SERVIZI SCRL: Via G.S. SONNI-
NO, 33/A – PARMA - Codice Fiscale e Partita Iva 00378740344;

b) Dr. Marzio Ceselin, omissis, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.
Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica il Vice Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale n. 70 in data 08 gennaio 2018, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia per l'importo complessivo presunto a base d'asta, comprensivo dell'opzione di rinnovo e dell'eventuale proroga di € 10.015.710,38 oneri fiscali esclusi, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi amministrativi e Affari generali n. 1589 del 27 agosto 2018, venivano:

- approvati i verbali di gara dal n° 1 al n° 8;
- approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, per la durata di 3 anni dal 01/10/2018 al 30/09/2021, alla Società COLSER SERVIZI S.C.R.L. per un importo complessivo presunto triennale di € 6.002.392,25 oneri fiscali inclusi, pari ad un ribasso del 17,31% sull'importo posto a base d'asta.
- con determinazione dirigenziale n. 2157 del 07.11.2018 (PDD n. 2153 del 29.10.2018) e per le motivazioni ivi indicate, è stata approvata l'estensione del contratto alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU) Via Avogadro 21 Cod. fisc. e P.Iva 01474560412, sino al 30.11.2018, nel limite del quinto dell'importo di contratto;
- con determinazione dirigenziale n° 2255 del 19/11/2018 è stata affidata alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU) Via Avogadro 21 Cod. fisc. e P.Iva 01474560412, la prosecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e per le motivazioni ivi indicate, del servizio oggetto del presente contratto per il periodo 01.12.2018 – 28.02.2019;
- con determinazione dirigenziale n° 392 del 28/02/2019 è stata affidata alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU) Via Avogadro 21 Cod. fisc. e P.Iva 01474560412, la prosecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e per le motivazioni ivi indicate, del servizio oggetto del presente contratto per il periodo 01.03.2019-31.03.2019 ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio decorre dal 01 aprile 2019 e termina il 31 marzo 2022.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale presunto triennale ammonta ad **€ 4.919.993,65** (euro quattromilioninovecentodiciannovemilanovecentonovantatre/65), oneri fiscali esclusi, così composto:

- € 4.278.192,94 per pulizie ordinarie e periodiche a canone da corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a:
 - € 39.990,00 per piccole forniture
 - € 28.303,83 per interventi straordinari di carattere urgente, imprevedibile e non programmabile
 - € 545.906,88 per pulizie a richiesta
 - € 27.600,00 per oneri per la sicurezza
- se ed in quanto dovuti secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitolato-

to speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione allegata al presente contratto sotto la lettera C).

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola

con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale la stazione appaltante applica le penalità previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge

28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. de 0623549 in data 05 settembre 2018, emessa da Atradius Credito y Caucion S.A., per l'importo di € 338.749,35 ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, si prende atto che, in relazione all'informazione antimafia richiesta alla Banca Dati nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con nota PR_PRUTG_Ingresso_0043913_20180919 si procede a stipulare il presente contratto, anche in assenza delle informazioni antimafia, in quanto i soggetti, di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, hanno presentato in data 12/03/2019 (di cui al PG 0132201 del 13/03/2019) l'autodichiarazione antimafia, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Appaltatore quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio in argomento ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con la polizza n° 2010/03/2077325 (scadenza 30/04/2019) emessa da Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Parma.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 11. Subappalto

1. L' appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del d.lgs 50/2016.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014 e n. 291 del 12 settembre 2018.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a rendere edotti del contenuto del Codice di comportamento interno i propri collaboratori a qualsiasi titolo, rendendolo disponibile per presa visione nelle proprie sedi e in quelle degli eventuali subcontraenti.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate,

può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia - San Marco 4136.

Articolo 15. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale 1589 del 27 agosto 2018, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- il DUVRI (documento di valutazione unica dei rischi interferenziali).

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione del previgente art. 13 del d. lgs. 30.6.2003, n. 196, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. La stazione appaltante con separato atto provvederà ad integrare l'informativa alla luce del Regolamento UE 2016/679.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente

alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 13 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Procuratore Speciale della Società

Maurizio Consoli

Il Dirigente del Comune di Venezia

Marzio Ceselin

Il Vice Segretario Generale

Francesco Vergine